



Atto costitutivo

LA DOMENICA DEI BAMBINI associazione di PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2024 il mese di Aprile il giorno 29 in Atena lucana (SA), presso la sede sociale in Via Braidella, n.8 sono presenti i seguenti signori:

1. SIMONE CREMONINI nato a Pontedera (PI) il 22/11/1973 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in Via Braidella, 8, codice fiscale CRMSMN73S22G843I
2. FRANCESCO MANZOLILLO Nato Polla (SA) il 12/8/1972 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via G. Di Santi, 59, codice fiscale MNZFNC72M12G793H
3. CICHETTI ANNA nata a Polla (SA) il 6/01/1978 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via Braidella, 8, codice fiscale CCCNNA78A46G793Z
4. CICHETTI ILARIA nata a Polla (SA) il 27/01/1986 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via Braidella, 16, codice fiscale CCCLRI86A67G793X
5. ROSAMARIA PRIORE nata a Polla (SA) il 8/012/1975 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via Macerrina, 6, codice fiscale PRRRMR75T48G793W
6. MICHELE CIORCIARI nato a Polla (SA) il 10/5/1972 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in Via Santa Maria, 15, CRCMHL72E10G793G
7. TAZIA AMBROGI nata a Polla (SA) il 23/9/1978 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in C.so Umberto Primo, 8, codice fiscale MBRTZA78P63G793T
8. ROSSELLA MARMO nata a Polla (SA) il 30/5/1992 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in Via Macerrina II, 24, codice fiscale MRMRSI92E70G793Q
9. FABIO NICOLA LAINO nato a Polla (SA) il 26/4/1998 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via Strada di Roma, 7, codice fiscale LNAFNC98D26G793H
10. MARIANNA FEMMINELLA nata a Polla (SA) il 22/2/1977 residente ad Atena Lucana (SA) cap 84030 in via Strada di Roma, 2, codice fiscale FMMNNN77B62G793G
11. MARIATERESA LANGONE nata a Sant'Arsenio (SA) il 17/6/1981 residente ad Atena Lucana (SA) in Via Barre Tallosa, 23 - int. 2, P. 2, codice fiscale LNGMTR81H57I307K
12. MARIANNA BIASCO nata a POLLA (SA) IL 18/02/1974 residente ad ATENA LUCANA (SA) cap 84030, codice fiscale BSCMNN74B58G793W;
13. ROBERTA MANZOLILLO nata a SANT'ARSENIO il 02/04/1981 e residente ad ATENA LUCANA (SA) cap 84030 alla via Torre, snc, codice fiscale MNZRRRT8ID42I307K.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"LA DOMENICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (ovvero APS)

ART. 2

L' APS ha sede legale in: ATENA LUCANA(Sa) alla Via Braidella n. 8, la sede coinciderà ogni volta con la residenza di ogni eletto presidente. In ordine alle necessità concrete ed operative, in relazione all'oggetto sociale, il Collettivo di amministrazione individuerà sedi operative e/o unità locali ove svolgere concretamente le attività effettive.

ART.3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nata per la promozione dei diritti di tutte le bambine ed i bambini.

Oggetto costitutivo della presente associazione sarà esclusivamente legato al coinvolgimento dei bambini e delle bambine, nucleo ed origine e per questo, prospettiva di ogni comunità.

L'associazione collaborerà con ogni ente pubblico e privato che condividano i principi e le finalità dell'associazione.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere ed organizzare la domenica delle bambine e dei bambini ,come avviene dal 2022;
 - b) promuovere la socializzazione in tutte le sue forme ed organizza dal 2023 la cena di comunità;
 - c) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, mercati, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
 - c) Realizzare nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
 - d) promuovere attività di sensibilizzazione sui temi ambientali e la lotta contro i cambiamenti climatici;
 - e) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
 - f) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
 - g) organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
 - h) organizzare iniziative e attività che promuovano positivamente la crescita e lo sviluppo di bambini ed adolescenti;
 - g) Promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione rivolte a sostenere, anche con eventi ludici e ricreativi, il benessere dei bambini e delle bambine, degli adolescenti;
 - h) sostenere la cittadinanza, la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale, la democrazia e i diritti, in particolare dei bambini e delle nuove generazioni;
- Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- L'associazione solleverà le finalità di interesse generale così come indicate dall'art.5 del Dlgs 117/2017 quali:
- lettera b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
 - Promuovere e organizzare eventi
 - organizzare iniziative e programmi di educazione
 - Promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai soci e dei volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il collettivo di amministrazione sia composto da minimo 3 (tre) membri ad un massimo di 13 (TREDICI) e nominano a farne parte i signori:

1. SIMONE CREMONINI
2. FRANCESCO MANZOLILLO
3. CICCETTI ANNA
4. CICCETTI ILARIA
5. ROSAMARIA PRIORE
6. MICHELE CIORCIARI
7. TAZIA AMBROGI
8. ROSSELLA MARMO
9. FABIO NICOLA LAINO
10. MARIANNA FEMMINELLA
11. MARIATERESA LANGONE
12. MARIANNA BIASCO
13. ROBERTA MANZOLILLO

A presidente viene eletto il Signor CREMONINI SIMONE.

Per le altre cariche vengono eletti:

- Sig. ROSAMARIA PRIORE segretario
- Sig. ROBERTA MANZOLILLO, tesoriere
- Sig. MARIANNA BIASCO vicepresidente.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2024.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 31 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Rosario Jurep

Sig. Meira Lino

Sig. João Pereira

Sig. João Costa

Sig. João Araújo

Sig. João da Silva

Sig. João Flandely

Sig. João

Sig. Roberto Pereira

Sig. João

Sig. João

Sig. João

Sig. João

STATUTO

"LA DOMENICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI – APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<LA DOMENICA DEI BAMBINI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ovvero APS>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Braidella, 8 nel comune di Atena Lucana (SA) la sede coinciderà ogni volta con la residenza di ogni eletto presidente. In ordine alle necessità concrete ed operative in relazione all'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo individuerà sedi operative e/o unità locali ove svolgere concretamente le attività effettive.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto, Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nata per la promozione dei diritti di tutte le bambine ed i bambini. Oggetto costitutivo della presente associazione sarà esclusivamente legato al coinvolgimento dei bambini e delle bambine, nucleo ed origine e per questo, prospettiva di ogni comunità.

L'associazione collaborerà con ogni ente pubblico e privato che condividano i principi e le finalità dell'associazione.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere ed organizzare la domenica delle bambine e dei bambini, come avviene dal 2022;
- b) promuovere la socializzazione in tutte le sue forme ed organizzare dal 2023 la cena di comunità;
- c) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, mercati, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- c) Realizzare nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- d) promuovere attività di sensibilizzazione sui temi ambientali e la lotta contro i cambiamenti climatici;
- e) Ingiaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- f) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- g) organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- h) organizzare iniziative e attività che promuovano positivamente la crescita e lo sviluppo di bambini ed adolescenti;
- g) Promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione rivolte a sostenere, anche con eventi ludici e ricreativi, il benessere dei bambini e delle bambine, degli adolescenti;
- h) sostenere la cittadinanza, la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale, la democrazia e i diritti, in particolare dei bambini e delle nuove generazioni;

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione solleverà le finalità di interesse generale così come indicate dall'art.5 del Digs 117/2017 quali:

- lettera b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
 - Promuovere e organizzare eventi
 - organizzare iniziative e programmi di educazione
 - Promuovere, organizzare ed erogare programmi di azione di sostegno e di sensibilizzazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Diventano associati della presente associazione LA DOMENICA DEI BAMBINI APS le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Collettivo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'collettivo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

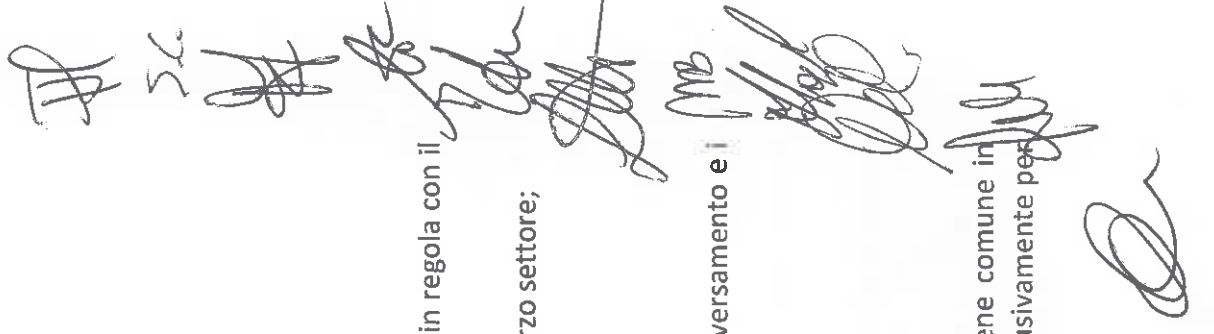
e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Collettivo di Amministrazione;
- Presidente;
- **Organo di controllo (se nominato);**
- **Organo di revisione legale dei conti (se nominato).**

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Stampa circolare: "Sede della Società" / "Ufficio Tecnico"

Handwritten initials: FI, SC, HA

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Handwritten signatures and initials: [illegible]

ART. 14

Handwritten signatures and initials: [illegible]

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Collettivo di amministrazione)

Il collettivo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il collettivo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di tredici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

Il collettivo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il collettivo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Geolocalizzare e operatività di tutte le unità locali che in relazione alle esigenze concrete dell'oggetto sociale saranno individuate e comunicate a tutti i soci

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente il collettivo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il collettivo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'collettivo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del collettivo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'collettivo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al collettivo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

 56. 

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del collettivo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collettivo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del collettivo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'collettivo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal collettivo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Registrato a Sala Consilina il 30/04/2024
di N° 143 mod. 3 Voi
esatte Euro 200,00

[Firma]

[Firma]

[Firma]

AGENZIA REGIONALE
UNIONE